

**AL GIUDICE DI PACE
DI**

Oggetto: ricorso avverso il verbale n., elevato dalla Polizia Stradale di in data per asserita violazione dell'art. 172, comma 1, del codice della strada.

Il sottoscritto (C.F.:), nato il a e residente a, via, n., quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat propone

OPPOSIZIONE

avverso il verbale di accertamento n., elevato dalla Polizia Stradale di in data per asserita violazione dell'art. 172, comma 1, del codice della strada.

Secondo la Polizia Stradale il sottoscritto, alla guida dell'autovettura di sua proprietà, avrebbe violato l'art. 172, comma 1, del CdS, perché sorpreso alla guida senza utilizzare la cintura di sicurezza.

La presunta violazione sarebbe stata accertata in data 5 maggio 2011, alle ore 21,58, in territorio del Comune di S.S. altezza km 21 + 500 direzione

Il sottoscritto, in verità, al segnale della polizia stradale, si è regolarmente fermato e si è slacciata la cintura per poter esibire agevolmente i documenti richiesti (patente di guida e carta di circolazione). Pertanto, durante la guida aveva la cintura di sicurezza regolarmente allacciata.

CHIEDE

in via principale: che sia annullata la violazione contestata, con ogni conseguente provvedimento; spese rifuse o, quantomeno, compensate;

in subordine: nell'ipotesi di rigetto del ricorso, la sanzione sia determinata nella misura minima prevista dalla legge;

in via istruttoria: sia ordinato all'Amministrazione resistente la produzione degli atti relativi all'accertamento.

Allegati: 1) verbale opposto con relata di notifica.

.....,

➤ **Commento**

Il verbale di accertamento redatto da organi di polizia è atto pubblico e, perciò, gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.; pertanto, il trasgressore è tenuto, se vuole confutare quanto attestato dal pubblico ufficiale, a proporre querela di falso. Ne consegue che è **ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale**. Quindi, se dal verbale opposto risulta che gli agenti hanno accertato *de visu* la violazione contestata, il giudice non potrà che convalidare il provvedimento sanzionatorio.

Va, inoltre, osservato che il mancato allacciamento della cintura di sicurezza (che

rappresenta la misura specificamente deputata a prevenire conseguenze dannose alla persona in caso di incidente stradale) da parte del passeggero costituisce un pericolo collegato all'uso dell'automobile e, come tale, deve essere preveduto e prevenuto dal conducente, il quale è titolare di una posizione di garanzia specificatamente attribuita dall'art. 172 CdS [cfr. Cass. civ. n. 3585/2010].

Sono esenti dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza i soggetti indicati nel comma 8 dell'art. 172, tra cui le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta e le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.